

STATUTO



L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Dicembre 2022, alle ore 16,30, presso la sede dell'Auser Matera, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Volontariato Matera, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statutario ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. PERNA Vito, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. ANDRULLI Simeone.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 14 su 14 iscritti soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, L'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente propone la trattazione del primo punto all'OdG.

Il Presidente comunica dunque che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, ai sensi delle prescrizioni del DLg 117/2017.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

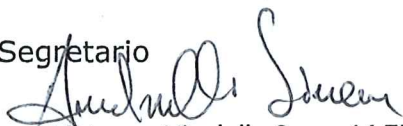
Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'Art. 82 del citato decreto legislativo.

L'Assemblea approva all'unanimità e contemporaneamente decide di non procedere alla nomina del collegio dei revisori per l'irrilevanza dell'attività economica in essere.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Auser Matera - Via della Croce, 14 75100 Matera • C. www.auserbasilicata.it
Cell. 3483338563

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ...	
N. <u>1096</u>	Cedolare secca SIDI NO
Serie 3	Registro €
	Sanzione € <u>305/123</u>
	Interessi €
Data <u>27/08/13</u>	T. s. €
	Totale €

IL FUNZIONARIO (*)
Gianluca Micoletti
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale
 (Alberto Ugolini)



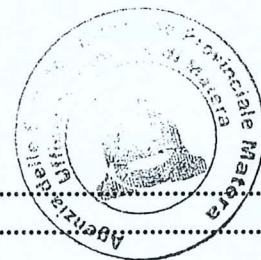


STATUTO

Auser Volontariato Matera ODV-ETS

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21.12.2022





TITOLO I.....	3
(Disposizioni generali).....	3
Art. 1. (Denominazione, sede e durata).....	3
Art. 2. (Scopo, finalità e attività).....	3
TITOLO II.....	6
(Associati).....	6
Art. 3. (Ammissione e numero degli associati).....	6
Art. 4. (Diritti e obblighi degli associati).....	7
Art. 5. (Perdita della qualifica di associato).....	7
Art. 6. (Regolamento disciplinare).....	8
Art. 7. (Congresso).....	8
TITOLO III.....	9
(Organi dell'Associazione).....	9
Art. 8. (Organi).....	9
Art. 9. (Assemblea degli associati).....	9
Art. 10. (Il Comitato Direttivo).....	11
Art. 11. (Presidente).....	12
Art. 12. (Presidenza).....	12
Art. 13. (Organo di Controllo).....	13
Art. 14. (Revisione legale dei conti).....	14
Art. 15. (Commissione di Garanzia).....	14
Art. 16. Gratuità delle cariche elettive.....	15
TITOLO IV.....	15
(Strutture dell'AUSER).....	15
Art. 17. (Centro Regolatore).....	15
Art. 18. (Auser Territoriale).....	15
Art. 19. (Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici).....	16
TITOLO V.....	16
(Affiliazione).....	16
Art. 20. (Affiliazione).....	16
Art. 21. (Vincoli di affiliazione).....	17
Art. 22. (Cessazione della condizione di affiliazione).....	17
TITOLO VI.....	18
(Risorse economiche).....	18
Art. 23. (Patrimonio).....	18
Art. 24. (Divieto di distribuzione degli utili).....	18
TITOLO VII.....	19
(Bilancio e amministrazione).....	19
Art. 25. (Bilancio preventivo).....	19
Art. 26. (Bilancio consuntivo).....	19
Art. 27. (Bilancio sociale e informativa sociale).....	19
Art. 28. (Adempimenti).....	19
Art. 29. (Libri sociali).....	20
Art. 30. (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo).....	20
TITOLO VIII.....	20
(Responsabilità e incompatibilità).....	20



Art. 31. (Disposizioni circa la responsabilità).....	20
Art. 32. (Conflitto di interessi e incompatibilità)	20
Art. 33. (Titolarità e tutela dei dati)	21
TITOLO IX	21
(Disposizioni antidiscriminatorie)	21
Art. 34. (Politiche di genere e Pari opportunità).....	21
TITOLO X	22
(DISPOSIZIONI FINALI)	22
Art. 35. (Cambio di sezione nel registro unico nazionale).....	22
Art. 36. (Rinvio)	22

TITOLO I (Disposizioni generali)

Art. 1. (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di Volontariato avente la seguente denominazione: **Auser Volontariato Matera ODV**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale alla Via Niccolò De Ruggieri n. 3 nel Comune di Matera -Prov. MT e con durata illimitata.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Comitato Direttivo.
3. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: **Auser Volontariato Matera ODV - ETS**.
4. L'associazione aderisce alla rete "Auser" ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 2. (Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione è una realtà locale affiliata alla rete "Auser", non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti della comunità locale e prevalentemente dei terzi, di più attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
5. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.
6. Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un'associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all'Auser, nazionalmente definita e registrata.
7. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei propri volontari, che per propria libera scelta, svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario essendo possibile esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

9. L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

10. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di discriminazione a partire da quelle di genere, di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

11. L'Associazione è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, a partire da quanto enunciato nell'art.2 comma 10 del presente statuto, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

12. Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

13. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- Organizzazione di attività a supporto della condizione degli anziani quali a esempio iniziative per il contrasto delle truffe, la prevenzione ed educazione sanitaria, etc;

- Organizzazione di interventi a carattere intergenerazionale tesi al sostegno dei nuclei familiari più fragili;
- Organizzazione di attività tese al mantenimento del ben-essere delle persone anziane, quali a esempio attività motoria o laboratori per la memoria;
- Organizzazione di interventi a supporto delle fragilità economiche e sociali delle persone anziane.
- Interventi di promozione dell'invecchiamento attivo anche attraverso la presa in carico di spazi pubblici.

14. Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della memoria collettiva, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

15. L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

16. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

17. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici - ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS - e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.

18. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate attraverso specifica delibera dell'Assemblea, adottando specifica deliberazione dell'Assemblea nazionale dei Delegati.

19. Per l'attività di interesse generale prestata, ai sensi del comma 3 dell'art.33 del CTS, le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS.

20. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività

di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

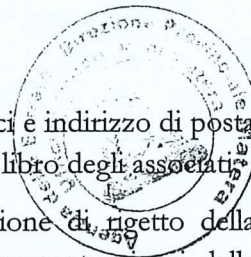
21. L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al punto seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser rilevabile dal Libro degli associati, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
- utilizzo dell'applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser, nel rispetto di quanto indicato agli artt. 13 e 87 del CTS;
- istituzione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti composti in conformità dei dettati degli artt. 30 e 31 del CTS e secondo i criteri di cui agli artt. 13 e 14 del presente Statuto;
- adozione del nome "Auser" nella denominazione dell'associazione e iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dalla rete associativa Auser.

TITOLO II (Associati)

Art. 3. (Ammissione e numero degli associati)

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete AUSER, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, del codice etico, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. L'ammissione degli associati è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo di cui all'Art. 10 del presente Statuto su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome,



cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. Il Comitato Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell'AUSER, organo indirettamente eletto in sede di Congresso da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art.7.

5. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4. (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi autorizzati dall'associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità di cui all'art.29 del presente Statuto.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. Il contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 5. (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante delibera del Comitato Direttivo di cui all'art.10 del presente statuto, previa audizione nel rispetto al diritto al contraddittorio, su indicazione della Commissione Regionale di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere notificata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. L'Assemblea delibera entro i successivi 30 giorni con voto segreto.

3. L'esclusione dovrà essere annotata nel Libro degli associati con decorrenza dalla data della deliberazione del Comitato Direttivo, in caso di non impugnazione e decorso il termine per la presentazione della stessa, ovvero dell'Assemblea, in caso di impugnazione. Fino all'iscrizione sul Libro degli associati, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

4. L'esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo dell'associazione presso la quale l'associato ha sottoscritto la tessera, l'invio di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni, oltre il quale il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dello stesso Comitato Direttivo, notificata all'associato, e nei confronti della quale quest'ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni all'Assemblea. Se il ricorso non viene presentato, l'associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal Libro Soci.

5. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

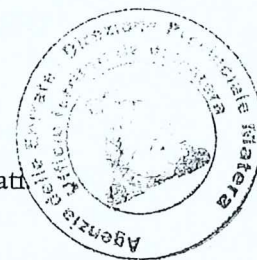
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6. (Regolamento disciplinare)

1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Auser.
2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell'Organo di Controllo della rete nazionale.
3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

Art. 7. (Congresso)

1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere dei quattro anni, il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati.



2. Il Comitato Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale.
3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.
4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal CTS.
5. Il Congresso inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriale, regionale e nazionale.
6. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.
7. Il Regolamento congressuale nazionale vigente e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

TITOLO III **(Organi dell'Associazione)**

Art. 8. (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati
 - il Comitato Direttivo
 - il Presidente
 - la Presidenza
 - l'Organo di Controllo (ove presente ai sensi dell'Art 30 del CTS)
 - l'Organo di Revisione legale di Conti (ove presente ai sensi dell'art.31 del CTS).

Art. 9. (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione. L'Assemblea, convocata dal Presidente su delibera del Comitato Direttivo, è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
2. L'Assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.
3. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo



della riunione e l'ordine del giorno, per la prima e seconda convocazione, che dovrà essere fissata a distanza di almeno 24 ore.

4. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- delibera sulla composizione numerica della Presidenza;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e all'interno di questa il vicepresidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo, che non potrà essere maggiore della metà degli associati;
- approva sul bilancio consuntivo, sull'eventuale bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

8. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto e per lo scioglimento e liquidazione, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. Per modificare lo Statuto occorre la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. L'Assemblea delibera lo scioglimento e liquidazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.



13. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 10. (Il Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo, sull'eventuale bilancio sociale, e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- assumere il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali previsto dalla rete Auser per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'Auser;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
- deliberare sulle proposte di sanzione avanzate dalla Commissione di Garanzia, comprese l'esclusione degli associati;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;

2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea da un minimo di 3, nel rispetto del principio di alterità degli organi, e comunque sempre in numero dispari.

3. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato prevalente.

5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è